



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2007

		Presente	Assente	di cui giustificato
STRASSOLDO MARZIO	Presidente		X	X
CARGNELUTTI PARIDE	Vicepresidente	X		
CAROLI VITTORIO	Assessore	X		
D'ANDREA FABIO	Assessore	X		
DECORTE ENIO	Assessore	X		
MACORIG DANIELE	Assessore		X	X
MARCHETTI FABIO	Assessore	X		
PICCO ENORE	Assessore	X		
PIUZZI ADRIANO	Assessore	X		
RICCARDI RICCARDO	Assessore	X		
STRAZZOLINI MARIO	Assessore	X		

Segretario Generale: CARCÒ RITA

N. 153 d'ordine

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - L.R. 30/87 - D.P.G.R. 01/Pres/1998. Ditta "Caffaro Chimica S.r.l.". Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non all'interno dello stabilimento di Torviscosa.

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29/4/2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5-2-1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";



Vista la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/10/1991 n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 2-1-1998 n. 01/Pres. "Legge Regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";

Vista l'istanza pervenuta in data 13/9/2005 (prot. prov. 65935) con cui la "Caffaro S.r.l." chiede l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non all'interno dello stabilimento di Torviscosa presentando il progetto definitivo composto dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva;
- allegato 1: studio di impatto ambientale, redatto ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 7 settembre 1990 n. 43;
- allegato 2: sintesi non tecnica;
- allegato 3: elaborati grafici;


Vista la nota del 18/10/2005 (prot. prov. n. 74359/05) con cui l'Amministrazione Provinciale comunicava, ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2/1/1998, l'avvio del procedimento amministrativo di valutazione del progetto presentato e trasmetteva agli Enti, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello stesso decreto, la documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione presentata;

Richiamati i principali atti in cui si è snodato il procedimento amministrativo:

- nota del 5-12-2005, pervenuta in data 5-12-2005 (prot. prov. 87748/05), con cui l'Amministrazione Comunale di Torviscosa trasmette copia della deliberazione della Giunta Municipale n. 177 del 2-12-2005 in cui si esprime parere favorevole al progetto con prescrizioni;
- nota del 30-11-2005, pervenuta in data 5-12-2005 (prot. prov. 88032), con cui il Servizio Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale richiede integrazioni;
- nota del 2-12-2005, pervenuta in data 7-12-2005 (prot. prov. 88513/05), con cui il Servizio Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto esprime parere favorevole all'approvazione del progetto;



- nota del 5-12-2005, pervenuta in data 12-12-2005 (prot. prov. 90442/05), con cui la Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici richiede integrazioni;
- nota del 12-12-2005, pervenuta in data 16-12-2005 (prot. prov. 91345/05), con cui l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 richiede integrazioni;
- nota del 19-12-2005 (prot. prov. 90730/05) con cui l'Amministrazione Provinciale comunica alla Caffaro Srl le carenze riscontrate nel progetto presentato e chiedeva di fornire le opportune integrazioni;
- nota del 16-3-2006, pervenuta in data 17-3-2006 (prot. prov. 28225/06), con cui la Caffaro Srl chiede lo stralcio dall'istanza della parte relativa all'area di stoccaggio denominata "A2";
- nota del 16-3-2006, pervenuta in data 17-3-2006 (prot. prov. 28219/06), con cui la Caffaro Srl trasmette la documentazione integrativa richiesta;
- nota del 22-03-2006 (prot. prov. 29320/06) con cui l'Amministrazione Provinciale trasmette agli enti coinvolti nel procedimento amministrativo la documentazione integrativa pervenuta;
- nota del 10-1-2007, pervenuta in data 16-1-2007 (prot. prov. 3716/07), con cui l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 trasmette copia del Decreto del Direttore Generale n.8 che "prende atto" del parere favorevole n. 231/PV/06 espresso in data 29-12-2006 dalla Dr.ssa Clara Pinna e dal Dr. Carlo Piani;
- nota del 10-5-2007 (prot. prov. 32252/07) con cui l'Amministrazione Provinciale convoca per il 30 maggio 2007 la Conferenza Tecnica prevista dal DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, segnala che con atto notarile del 31-10-06 la Soc. Caffaro S.r.l. ha ceduto alla Soc. Caffaro Chimica S.r.l. il ramo d'azienda comprendente tutte le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti chimici, i connessi impianti, i macchinari e le attrezzature, nonché il personale di Torviscosa ed invita quindi la ditta a precisare a che titolo la Caffaro Srl e la Caffaro Chimica Srl sono coinvolte nel procedimento in oggetto;
- nota del 28-5-2007, pervenuta in data 6-6-2007 (prot. 41007/07), con cui la Caffaro Chimica Srl trasmette dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione rifiuti e precisa che con decorrenza 1-12-2006 è avvenuto il conferimento dalla Società "Caffaro Srl" alla "Caffaro Chimica Srl", con sede legale in via Vittor Pisani n. 22 a Milano (CF n. 05441940961) del ramo d'azienda comprendente tutte le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti chimici, i connessi impianti, i macchinari e le attrezzature;



Viste le risultanze delle sedute della Conferenza Tecnica tenutesi in 30 maggio 2007;


Preso atto che la Conferenza Tecnica ha espresso all'unanimità parere favorevole al progetto ed alla sua realizzazione con le seguenti prescrizioni:

- la ditta prima di iniziare la gestione del deposito dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334;

IL SEGRETARIO GENERALE

- la ditta prima di iniziare la gestione del deposito dovrà produrre l'eventuale l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura relativamente alle acque meteoriche del piazzale A3;
- su ogni contenitore di rifiuti dovrà essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, la data di conferimento ed il riferimento al certificato analitico che identifica il rifiuto;
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- i contenitori e i serbatoi dovranno essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso, svuotamento e movimentazione;
- i contenitori e serbatoi dei rifiuti liquidi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- potranno essere stoccati solo rifiuti in possesso di idoneo certificato analitico. La registrazione con codifica CER "temporanea" proposta dalla ditta in situazioni particolari non è ammessa;
- dovrà essere garantita la sigillatura dei giunti di dilatazione e dei raccordi con i cordoli perimetrali delle aree A1 ed A3;
- i rifiuti liquidi e fangosi stoccati contemporaneamente nel magazzino A1 non potranno superare i 90 metri cubi;
- si dovrà provvedere alla sistemazione del piazzale A3 in modo da garantire la planarità della pavimentazione ed il deflusso delle acque meteoriche verso lo scarico;
- dovrà essere predisposto un tappo a tenuta per impedire che, nell'eventualità di incidenti, acque meteoriche inquinate defluiscano in fognatura;
- non sarà consentito lo stoccaggio di rifiuti con codice CER 05 07 01 (rifiuti contenenti mercurio derivanti dalla purificazione e trasporto di gas naturale) in quanto non pertinenti con l'attività dello stabilimento;
- dovrà essere innalzata la piattaforma di carico del sito A4 in modo tale che la vasca di contenimento possa contenere completamente eventuali sversamenti;
- dovrà essere eliminato il tappo per la chiusura della vasca di contenimento del sito A4;
- la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile di gestione;
- la ditta dovrà comunicare al Ministero per l'Ambiente ed al Commissario delegato per la bonifica della laguna di Grado e Marano il progetto approvato per il coordinamento delle attività di bonifica;

Richiamate le norme transitorie di cui all'art. 265 del D.Lgs. 152/2006 che dispone che "al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte IV del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto", nonché la lettera del 21-07-2006 (prot. ALP1-8-9/E/28/152), pervenuta in data 27-07-2006 (prot. prov. 65684/06), con cui la Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici forniva chiarimenti in merito alle competenze autorizzatorie in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006;





Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia, allo stato attuale, non ha ancora provveduto ad adeguare i Regolamenti Regionali sui procedimenti amministrativi in materia di rifiuti alle sopravvenute norme nazionali e che pertanto continua ad applicarsi il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;

Richiamato l'art. 5 - comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 208 - comma 6 del D.Lgs 152/06, il presente atto di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;


Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare il progetto della Società "Caffaro Chimica S.r.l.", con sede legale in via Vittor Pisani n. 22 a Milano (CF n. 05441940961), per un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non all'interno dello stabilimento di piazzale Marinotti, 1 a Torviscosa;
2. di autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, così come integrati e con le seguenti prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica riunitasi in data 30/05/2007:
 - a) la ditta prima di iniziare la gestione del deposito dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334;
 - b) la ditta prima di iniziare la gestione del deposito dovrà produrre l'eventuale l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura relativamente alle acque meteoriche del piazzale A3;
 - c) su ogni contenitore di rifiuti dovrà essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, la data di conferimento ed il riferimento al certificato analitico che identifica il rifiuto;
 - d) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;



30



- e) i contenitori e i serbatoi dovranno essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso, svuotamento e movimentazione;
 - f) i contenitori e serbatoi dei rifiuti liquidi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - g) potranno essere stoccati solo rifiuti in possesso di idoneo certificato analitico. La registrazione con codifica CER "temporanea" proposta dalla ditta in situazioni particolari non è ammessa;
 - h) dovrà essere garantita la sigillatura dei giunti di dilatazione e dei raccordi con i cordoli perimetrali delle aree A1 ed A3;
 - i) i rifiuti liquidi e fangosi stoccati contemporaneamente nel magazzino A1 non potranno superare i 90 metri cubi;
 - j) si dovrà provvedere alla sistemazione del piazzale A3 in modo da garantire la planarità della pavimentazione ed il deflusso delle acque meteoriche verso lo scarico;
 - k) dovrà essere predisposto un tappo a tenuta per impedire che, nell'eventualità di incidenti, acque meteoriche inquinate defluiscano in fognatura;
 - l) non sarà consentito lo stoccaggio di rifiuti con codice CER 05 07 01 (rifiuti contenenti mercurio derivanti dalla purificazione e trasporto di gas naturale) in quanto non pertinenti con l'attività dello stabilimento;
 - m) dovrà essere innalzata la piattaforma di carico del sito A4 in modo tale che la vasca di contenimento possa contenere completamente eventuali sversamenti;
 - n) dovrà essere eliminato il tappo per la chiusura della vasca di contenimento del sito A4;
 - o) la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile di gestione;
 - p) la ditta dovrà comunicare al Ministero per l'Ambiente ed al Commissario delegato per la bonifica della laguna di Grado e Marano il progetto approvato per il coordinamento delle attività di bonifica;
3. di demandare al Dirigente competente la nomina del collaudatore dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 16 - comma 2 della L.R. 30/1987, scegliendolo tra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri. Il Collaudatore non dovrà essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e alla Ditta. Si precisa che l'incarico riguarda la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nel presente decreto. La Ditta dovrà tenere costantemente e preventivamente informato la Commissione di Collaudo in merito allo stato di avanzamento dei lavori, affinché quest'ultima provveda di volta in volta ad eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e certificato di collaudo. Gli oneri di collaudo sono a carico del soggetto autorizzato;
4. di autorizzare l'attività di deposito preliminare di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento, attività classificata come D15 nell'allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06;



5. di autorizzare la gestione delle tipologie di rifiuti riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare lo stoccaggio contemporaneo dei seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
 - deposito individuato come A1: 300 metri cubi. I rifiuti liquidi e fangosi stoccabili unicamente in cisternette non potranno superare i 90 metri cubi complessivi;
 - deposito individuato come A3: 560 metri cubi corrispondenti ad un massimo di 14 cassoni;
 - deposito individuato come A4: 16,5 metri cubi corrispondenti al serbatoio di capacità 14,5 metri cubi e 10 fusti da 200 litri;
7. il deposito dei rifiuti non potrà prolungarsi per più di 12 mesi. Nel caso in cui, per ragioni operative e tecniche, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga alla Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;
8. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Torviscosa, ARPA e A.S.S. n. 5;
9. prima dell'avvio dell'attività, la Caffaro Chimica Srl dovrà prestare a favore del Comune di Torviscosa, la garanzia finanziaria prevista dal D.P.G.R. n. 502/Pres. del 08-10-1991, il cui importo per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi è di € 61.082,60 più € 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500. L'importo della garanzia è quindi calcolato in € 89.828,375. Detta garanzia viene prestata per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Lo svincolo della fideiussione potrà essere effettuato dal Comune solo previo nullaosta della Provincia;
10. la presente autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda;
11. di diffondere il presente atto tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti".

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

Marco Iacumin
avv. Marco Zucchi



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GEN.LE

RIFIUTI STOCCABILI ALL'INTERNO DEL SITO DI DEPOSITO "A1"



CER	descrizione rifiuto	contenitori
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 01 07*	fondi e residui di lavorazione	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 01 08*	altri fondi e residui di lavorazione	cisternette da 1000 o 2000 litri/fusti da 200 litri
07 01 09*	residui di filtrazione ed assorbenti esauriti alogenati	cisternette da 1000 o 2000 litri/fusti da 200 litri
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (carboni attivi esausti)	fusti da 200 litri
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	cisternette da 1000 o 2000 litri
07 07 08*	altri fondi di reazione (peci derivanti dal processo TAED)	fusti da 200 litri
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto	
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	cisternette da 1000 o 2000 litri
15 01	imballaggi	
15 01 04	imballaggi metallici	fusti da 200 litri
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati con tali sostanze	fusti da 200 litri
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	fusti da 200 litri
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
16 03 06	rifiuti organici (scarti di produzione dai processi di produzione dei chetoni)	fusti da 200 litri
16 08	catalizzatori esausti	
16 08 01	catalizzatori esausti (renio, palladio, dai processi di produzione)	fusti da 200 litri
16 08 02*	catalizzatori esausti (transizione per transizione per)	fusti da 200 litri



[Handwritten signature]



CER	descrizione rifiuto	contenitori
	multifunzionali)	
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose, (peci derivanti dai processi di produzione dei chetoni)	fusti da 200 litri


RIFIUTI STOCCABILI ALL'INTERNO DEL SITO DI DEPOSITO "A3"

CER	descrizione rifiuto	contenitori
06	rifiuti dei processi chimici inorganici	
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio (massimo 0,25%)	cassoni da 20 o 40 metri cubi
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	cassoni da 20 o 40 metri cubi
15 01	imballaggi	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati con tali sostanze	cassoni da 20 o 40 metri cubi
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 05 03*	terra e rocce contenenti sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia)	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio (massimo 0,25%)	cassoni da 20 o 40 metri cubi
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	cassoni da 20 o 40 metri cubi
19 13	rifiuti prodotti dall'attività di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	
19 13 01*	rifiuti prodotti dall'attività di bonifica di terreni contenenti sostanze pericolose (mercurio massimo 0,25%)	cassoni da 20 o 40 metri cubi

RIFIUTI STOCCABILI ALL'INTERNO DEL SITO DI DEPOSITO "A4"

CER	descrizione rifiuto	contenitori
13	oli esauriti e residui di combustibili liquidi	
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	serbatoio e fusti da 200 litri
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	serbatoio e fusti da 200 litri
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	serbatoio e fusti da 200 litri
13 02 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	fusti da 200 litri
13 02 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	fusti da 200 litri

IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA DI UDINE

AREA ISTITUZIONALE - SERVIZIO SEGRETERIE

Unità Operativa "Atti Consiglio e Giunta"

La presente delibera venne pubblicata all'Albo dell'Amministrazione Provinciale per 15 giorni consecutivi **dal 04 al 19 luglio 2007** e contro di essa non sono state presentate denunce o reclami.

Udine, 20 luglio 2007


L'impiegato responsabile



(Loris PERESSINI)

PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata riprodotta dall'originale esistente agli atti di questa Amministrazione e consiste di n. 06 fogli.
Udine, 23 LUG 2007



0 1 06 116581 456 9